

**Civile Ord. Sez. 3 Num. 18324 Anno 2018**  
**Presidente: SCRIMA ANTONIETTA**  
**Relatore: ROSSETTI MARCO**  
**Data pubblicazione: 12/07/2018**

### **ORDINANZA**

sul ricorso 5382-2016 proposto da:

Z.P.I. LIMITED COMPANY RAPPRESENTANZA GENERALE PER L'ITALIA in persona del proprio legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA MONTE ZEBIO 28, presso lo studio dell'avvocato GIUSEPPE CILIBERTI, che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato LORENZO LOCATELLI giusta procura in calce al ricorso;

*ricorrente*

**contro**

G.I. SPA IMPRESA DESIGN. FONDO GARANZIA VITTIME DELLA STRADA, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA GIUSEPPE FERRARI 35, presso lo studio dell'avvocato MARCO VINCENTI, rappresentata e difesa dagli avvocati GRAZIA MARIA RICCITIELLO, LIVIO RICCITIELLO giusta procura in calce al controricorso;

*controricorrente*

**nonchè contro**

L.L., T.P. , AUTOTRASPORTI F.LLI T. SNC

*- intimati -*

Nonché da:

L.L., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA GIUSEPPE SIRTORI 56/B, presso lo studio dell'avvocato VITTORIO AMEDEO MARINELLI, rappresentato e difeso dall'avvocato FRANCESCO CARRARO giusta procura in calce al controricorso e ricorso incidentale;

*ricorrente incidentale*

contro Z.P.I. LIMITED COMPANY RAPPRESENTANZA GENERALE PER L'ITALIA , in persona del proprio legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA MONTE ZEBIO 28, presso lo studio dell'avvocato GIUSEPPE CILIBERTI, che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato LORENZO LOCATELLI giusta procura in calce al ricorso;

*controricorrente all'incidentale*

nonchè contro

ASSICURAZIONI G. SPA IMPRESA DESIGN. FONDO GARANZIA VITTIME DELLA STRADA, AUTOTRASPORTI F.LLI T. Snc, T.P.

*- intimate -*

avverso la sentenza n. 1867/2015 della CORTE D'APPELLO di VENEZIA, depositata il 24/07/2015;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 15/03/2018 dal Consigliere Dott. MARCO ROSSETTI.

### **FATTI DI CAUSA**

1. Nel 2005 L.L. convenne dinanzi al Tribunale di Padova P.T., la società Autotrasporti Fratelli T. s.n.c., la società Z. Assicurazioni s.a. e la società G. Italia s.p.a. (quest'ultima nella veste di impresa designata per conto del Fondo di garanzia vittime della strada), esponendo che:

-) il 29.7.2002, mentre era alla guida d'un motociclo, rimase vittima d'un sinistro stradale che gli causò lesioni personali;

-) il sinistro andava ascritto alla concorrente condotta di due mezzi: un furgone non potutosi identificare ed un autoarticolato condotto da P.T. e concesso in leasing alla Autotrasporti T. s.n.c., assicurato dalla Z.;

-) dedusse che il conducente del furgone sconosciuto era in colpa perché, procedendo nello stesso senso di marcia della vittima, e dopo avere manifestato l'intenzione di svoltare a sinistra, rallentando e fermandosi, ripartì improvvisamente urtando il mezzo dell'attore e spingendolo contro la parte posteriore dell'autoarticolato; il conducente di quest'ultimo era invece in colpa per avere fermato il proprio mezzo in un luogo dove la sosta era vietata.

Concluse chiedendo la condanna dei convenuti in solido al risarcimento del danno.

2. Con sentenza 22.6.2011 n. 1470 il Tribunale di Padova rigettò la domanda ritenendo non provata la dinamica del sinistro.

La sentenza venne appellata dal soccombente.

3. Con sentenza 24.7.2015 n. 1867 la Corte d'appello di Venezia:

-) ritenne provato il coinvolgimento del veicolo sconosciuto;

-) ritenne sussistente un concorso di colpa della vittima;

-) attribuì il 70% della responsabilità dell'accaduto al conducente ignoto ed a P.T. ed il restante 30% alla vittima;

-) liquidò il danno non patrimoniale patito dalla vittima personalizzandolo nella massima misura prevista dalla tabella milanese;

-) non ravvisò la sussistenza di pregiudizi non patrimoniali idonei a giustificare un ulteriore aumento.

4. La sentenza d'appello è stata impugnata per cassazione dalla Z. in via principale con ricorso fondato su quattro motivi, e da L.L. in via incidentale con ricorso fondato su due motivi.

La G. Italia ha resistito con controricorso; la Z. ha depositato controricorso per resistere al ricorso incidentale; la G. Italia e L.L. hanno depositato memoria.

### **RAGIONI DELLA DECISIONE**

1. Questione preliminare:

1.1. L.L. ha eccepito l'inammissibilità del ricorso principale.

Sostiene che l'inammissibilità deriverebbe dal fatto che il messaggio di posta elettronica certificata (PEC) notificatogli dalla società ricorrente conteneva in allegato un file in formato "\*.pdf" (ovvero Portable Document Format) creato mediante la scansione della copia cartacea del ricorso.

Deduce che tale modalità non è consentita dalla legge, la quale impone che il file contenente l'atto da notificare sia in formato \*.pdf "nativo", ovvero realizzato mediante la conversione in tale formato di un file realizzato con un programma di videoscrittura.

Conclude osservando che tali norme hanno lo scopo di consentire al destinatario dell'atto di copiarne le parti desiderate "senza ricorrere a programmi di riconoscimento ottico dei caratteri"; che l'errore commesso dalla ricorrente impediva il raggiungimento di tale scopo; che pertanto l'atto doveva dichiararsi nullo.

Cita, al riguardo, due precedenti in tal senso pronunciati nell'anno 2014 da due diversi uffici giudiziari di merito.

1.1. L'eccezione è manifestamente infondata.

A palesarne l'infondatezza basteranno due considerazioni:

- primo: l'intimato si è costituito e difeso, ed ha perciò sanato qualsiasi ipotetica nullità (ex multis, Sez. L, Sentenza n. 13857 del 18/06/2014, Rv. 631660 - 01);
- secondo: scopo della notificazione, in qualsiasi forma essa avvenga, è portare l'atto da notificare a conoscenza del destinatario, non certo consentire a quest'ultimo il "copia e incolla". E' la conoscibilità dell'atto notificato, non la sua "navigabilità" - come pretenderebbe il ricorrente, e il precedente di merito da esso invocato - a costituire il parametro in base al quale valutare il raggiungimento dello scopo (Sez. 5 - , Ordinanza n. 3805 del 16/02/2018, Rv. 647092 - 01).

### **2. Il primo motivo del ricorso principale.**

2.1. Col primo motivo di ricorso la ricorrente sostiene che la sentenza impugnata sarebbe affetta da un vizio di violazione di legge, ai sensi dell'art. 360, n. 3, c.p.c.. E' denunciata, in particolare, la violazione degli artt. 2043 c.c.; 40 e 41 c.p...

Deduce, al riguardo, che la Corte d'appello avrebbe "violato le norme regolanti il nesso causale nell'illecito civile"; e ciò perché "le argomentazioni sul punto sono prive di efficacia dimostrativa, avulse e dissociate dalle risultanze processuali". Saggiunge che la sentenza impugnata ha descritto in modo superficiale il "quadro fattuale"; che avrebbe malamente considerato e valutato l'apporto causale fornito all'avverarsi del sinistro dal conducente del veicolo non identificato, che la Corte d'appello non avrebbe considerato che il sinistro si sarebbe verificato ugualmente anche se il mezzo assicurato dalla Z. avesse tenuto la diversa e corretta condotta pretesa dalla Corte d'appello.

1.2. Il motivo è inammissibile.

Ricostruire la dinamica di un sinistro stradale, stabilire la condotta tenuta dei conducenti coinvolti ed attribuire le relative responsabilità costituiscono altrettanti accertamenti di fatto, riservati al giudice di merito e non sindacabili in sede di legittimità.

Del resto è la stessa ricorrente, là dove lamenta che la Corte d'appello non avrebbe tenuto conto "delle risultanze processuali", né avrebbe adeguatamente ricostruito il "quadro fattuale", a dimostrare per ciò solo di sollecitare da questa Corte una nuova valutazione delle prime, ed una nuova ricostruzione del secondo.

Ma una censura di questo tipo cozza contro il consolidato e pluridecennale orientamento di questa Corte, secondo cui non è consentita in sede di legittimità una valutazione delle prove ulteriore e diversa rispetto a quella compiuta dal giudice di merito, a nulla rilevando che quelle prove potessero essere valutate anche in modo differente rispetto a quanto ritenuto dal giudice di merito (ex permultis, Sez. L, Sentenza n. 7394 del 26/03/2010, Rv. 612747; Sez. 3, Sentenza n. 13954 del 14/06/2007, Rv. 598004; Sez. L, Sentenza n. 12052 del 23/05/2007, Rv. 597230; Sez. 1, Sentenza n. 7972 del 30/03/2007, Rv. 596019; Sez. 1, Sentenza n. 5274 del 07/03/2007, Rv. 595448; Sez. L, Sentenza n. 2577 del 06/02/2007, Rv. 594677; Sez. L, Sentenza n. 27197 del 20/12/2006, Rv. 594021; Sez. 1, Sentenza n. 14267 del 20/06/2006, Rv. 589557; Sez. L, Sentenza n. 12446 del 25/05/2006, Rv. 589229; Sez. 3, Sentenza n. 9368 del 21/04/2006, Rv. 588706; Sez. L, Sentenza n. 9233 del 20/04/2006, Rv. 588486; Sez. L, Sentenza n. 3881 del 22/02/2006, Rv. 587214; e così via, sino a risalire a Sez. 3, Sentenza n. 1674 del 22/06/1963, Rv. 262523, la quale affermò il principio in esame, poi ritenuto per sessant'anni: e cioè che "la valutazione e la interpretazione delle prove in senso difforme da quello sostenuto dalla parte è incensurabile in Cassazione").

1.3. Né può avere alcun effetto, ai fini dell'ammissibilità del primo motivo di ricorso, la circostanza che la società ricorrente formalmente lamenti la violazione delle norme che disciplinano il nesso di causa.

Questa Corte ha infatti già stabilito che l'eventuale errore compiuto dal giudice di merito nell'individuare la regola giuridica in base alla quale accertare la sussistenza del nesso causale tra fatto illecito ed evento è censurabile in sede di legittimità ai sensi dell'art. 360, primo comma, n. 3 cod. proc. civ., mentre l'eventuale errore nell'individuazione delle conseguenze che sono derivate dall'illecito, alla luce della regola giuridica applicata, costituisce una valutazione di fatto, come tale sottratta al sindacato di legittimità (Sez. 3, Sentenza n. 4439 del 25/02/2014, Rv. 630127 - 01).

Nel caso di specie tuttavia la Z., pur lamentando la violazione degli artt. 40 e 41 c.p., non indica affatto quale, tra i molti principi dettati da tali norme, sarebbe stato violato dalla Corte d'appello: se quello della equivalenza causale (art. 40 c.p.); quello della causa efficiente (art. 41 c.p.); quello della causalità adeguata o quello della preponderanza dell'evidenza (sancito da Sez. U, Sentenza n. 576 del 11/01/2008).

La ricorrente si duole, puramente e semplicemente, del fatto che la condotta tenuta dal proprio assicurato non potesse dirsi causa materiale dei danni lamentati dall'attore: ma così facendo censura una tipica valutazione di fatto, riservata al giudice di merito.

## **2. Il secondo motivo del ricorso principale.**

2.1. Col secondo motivo di ricorso la ricorrente sostiene che la sentenza impugnata sarebbe affetta da un vizio di violazione di legge, ai sensi dell'art. 360, n. 3, c.p.c.. E' denunciata, in particolare, la violazione degli artt. 2043 c.c. e 158 cod. strad..

Deduce, al riguardo, che erroneamente la Corte d'appello avrebbe ravvisato una condotta colposa nell'operato di P.T., assicurato dalla Z..

Sostiene che secondo la Corte d'appello P.T. sarebbe stato in colpa per aver lasciato il proprio mezzo in sosta in un luogo pericoloso, e nel quale la sosta comunque non era consentita.

Deduce in contrario la ricorrente che al momento del sinistro il mezzo condotto dal proprio assicurato non si trovava in sosta, ma in semplice fermata, la quale consiste nella temporanea sospensione della marcia, ed è consentita dall'articolo 158 [recte, 157] del codice della strada anche nelle aree ove non sia ammessa la sosta.

2.2. Il motivo è inammissibile perché non pertinente rispetto alla ratio decidendi.

La Corte d'appello infatti ha ritenuto che P.T. tenne una condotta colposa per aver fermato l'ingombrante autoarticolato da lui condotto non solo in un punto della strada vietato alla sosta, ma in una posizione in cui il mezzo costituiva "un intralcio ed un ostacolo per gli altri utenti della strada e creava, di conseguenza, una situazione di evidente pericolosità".

Alla luce di tale ricostruzione dei fatti, era del tutto irrilevante per la Corte d'appello accertare se il mezzo condotto da P.T. si trovasse in "fermata" od in "sosta". Nell'uno come

nell'altro caso, infatti, la condotta sarebbe stata ugualmente colposa, dal momento che l'articolo 157, comma primo, lettera (b), del codice della strada, se consente la fermata "di brevissima durata" anche nei luoghi dove non è consentita la sosta, non consente certo la fermata nei luoghi ove tale manovra crei intralcio o pericolo agli altri utenti della strada, come si desume chiaramente dall'art. 140 dello stesso codice, che impone a tutti i conducenti di "comportarsi in modo da non costituire pericolo o intralcio per la circolazione ed in modo che sia in ogni caso salvaguardata la sicurezza stradale".

Non sarà superfluo aggiungere che il motivo sarebbe stato comunque anche infondato in iure, non essendo affatto vero che la fermata dei veicoli sia sempre consentita, anche dove sia vietata la sosta.

La fermata è invece vietata in prossimità delle intersezioni [art. 158, comma 1, lettere (e) ed (f) cod. strad.], ed il sinistro del quale è causa avvenne giustappunto nell'area di una intersezione.

### **3. Il terzo motivo di ricorso.**

3.1. Col terzo motivo di ricorso la ricorrente lamenta che la sentenza impugnata sarebbe affetta dal vizio di omesso esame d'un fatto decisivo e controverso, ai sensi dell'art. 360, n. 5, c.p.c. (nel testo modificato dall'art. 54 d.l. 22 giugno 2012, n. 83, convertito nella legge 7 agosto 2012, n. 134).

Deduce, al riguardo, che la Corte d'appello avrebbe omesso di esaminare il "fatto materiale" rappresentato dalla "prima fase della dinamica del sinistro", nella quale avvenne la collisione tra il mezzo rimasto ignoto e il motociclo condotto dall'attore.

Sostiene che in questa prima fase del sinistro l'urto fu causato esclusivamente da una brusca e repentina manovra del conducente rimasto ignoto, per effetto della quale il motociclista, sbalzato di sella, fu sospinto contro l'autoarticolato assicurato dalla Z., fermo al margine della strada.

Sostiene che se la Corte d'appello avesse adeguatamente considerato tale prima fase dell'evento avrebbe dovuto trarne "l'assoluta estraneità del T. alla verifica dell'evento".

3.2. Il motivo è manifestamente infondato.

Il fatto storico di cui si lamenta l'omessa valutazione è stato in sostanza valutato dalla Corte di merito (v. p. 8, 9 e 10 della sentenza)

Lo stabilire, poi, se la ricostruzione dei fatti è stata compiuta in modo corretto o scorretto, come già detto è questione che esula dal perimetro dei poteri di questa Corte.

### **4. Il quarto motivo del ricorso principale.**

4.1. Col quarto motivo di ricorso il ricorrente sostiene che la sentenza impugnata sarebbe affetta da un vizio di violazione di legge, ai sensi dell'art. 360, n. 3, c.p.c..

E' denunciata, in particolare, la violazione degli artt. 1227, 2043, 2054, 2055 c.c.; 111 cost.; 132, n. 4, c.p.c..

Il motivo, se pur formalmente unitario, contiene in realtà due censure.

Con una prima censura la ricorrente lamenta che la Corte d'appello avrebbe erroneamente attribuito una pari quota di responsabilità tanto all'assicurato Z., quanto al conducente rimasto ignoto, e che così facendo avrebbe violato gli articoli 2043 e 2055 c.c., per avere dapprima ritenuto esistente un apporto causale del T. nella causazione dell'evento, "e successivamente ritenuto configurabile una paritaria responsabilità da un lato in capo al conducente del veicolo rimasto sconosciuto, dall'altro, al T. medesimo".

Con una seconda censura, la ricorrente deduce che la Corte d'appello non si sarebbe in alcun modo pronunciata sulla propria domanda, con la quale aveva chiesto di accertare le singole responsabilità di tutti i soggetti coinvolti nell'evento, e comunque non avrebbe motivato sul punto della ritenuta pari corresponsabilità dei conducenti responsabili.

4.2. Il motivo è inammissibile, per non avere la ricorrente indicato, così come prescritto dall'art. 366, nn. 3 e 6, c.p.c., se, quando e in che termini abbia in primo grado proposto la domanda di cui si discorre (e non sarà superfluo rilevare, a tal riguardo, che sia nelle conclusioni riportate nella sentenza impugnata che nel ricorso (v. p. 21) si fa riferimento a richieste formulate in secondo grado).

## **5. Il primo motivo del ricorso incidentale.**

5.1. Col primo motivo di ricorso incidentale L.L. lamenta che la sentenza impugnata sarebbe affetta dal vizio di omesso esame d'un fatto decisivo e controverso, ai sensi dell'art. 360, n. 5, c.p.c. (nel testo modificato dall'art. 54 d.l. 22 giugno 2012, n. 83, convertito nella legge 7 agosto 2012, n. 134).

Sostiene che la Corte d'appello, nell'attribuirgli un concorso colposo del 30%, avrebbe omesso di esaminare il seguente fatto decisivo: "l'assenza di qualsivoglia elemento oggettivo probatorio o financo indiziario idoneo a supportare la tesi di una [sua] effettiva responsabilità, in via concorsuale".

5.2. Il motivo è inammissibile.

Le Sezioni Unite di questa Corte infatti hanno chiarito che "l'omesso esame di elementi istruttori, in quanto tale, non integra l'omesso esame circa un fatto decisivo previsto dalla norma, quando il fatto storico rappresentato sia stato comunque preso in considerazione dal giudice, ancorché questi non abbia dato conto di tutte le risultanze probatorie astrattamente rilevanti"(Sez. U, Sentenza n. 8053 del 07/04/2014, Rv. 629830).

## **6. Il secondo motivo di ricorso incidentale.**

6.1. Col secondo motivo del proprio ricorso incidentale L.L. (senza formalmente invocare

alcuno dei vizi tassativamente previsti dall'articolo 360 c.p.c.), lamenta che la Corte d'appello avrebbe "ignorato una dirimente circostanza: L. non può aver apportato alcun contributo causale alla determinazione delle lesioni riportate alla gamba arrotata dal furgone pirata, mentre la vittima giaceva inerte atterra impossibilitato a muoversi".

Nella illustrazione del motivo soggiunge che, quand'anche si volesse attribuirgli una qualche responsabilità, essa non potrebbe comunque ascendere al 30% dell'intero danno.

2.2. Anche questo motivo è inammissibile.

Lo stabilire, infatti, se la vittima di un sinistro stradale abbia o non abbia causalmente contribuito al verificarsi del danno, ed in quale misura ne sia corresponsabile, sono altrettanti accertamenti di fatto, riservati al giudice di merito non sindacabile in sede di legittimità.

Aggiungasi che, col motivo in esame, il ricorrente incidentale non si è nemmeno preoccupato di prospettare una censura rientrante fra quelle previste dall'articolo 360 c.p.c., limitandosi a contestare squisitamente nel merito il giudizio di fatto compiuto dal Tribunale sul suo concorso di colpa.

## **7. Le spese.**

7.1. Le spese del presente giudizio di legittimità nei rapporti tra il ricorrente principale e quello incidentale vanno compensate interamente parti, in considerazione della soccombenza reciproca.

I due suddetti ricorrenti saranno invece tenuti in solido alla rifusione delle spese nei confronti della G. Italia, ai sensi dell'art 385, comma 4, c.p.c..

Il rigetto del ricorso costituisce il presupposto, del quale si dà atto con la presente sentenza, per il pagamento a carico delle parti ricorrenti di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione, ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 (nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, legge 24 dicembre 2012, n. 228).

### **Per questi motivi**

la Corte di cassazione:

- (-) rigetta il ricorso principale;
- (-) rigetta il ricorso incidentale;
- (-) compensa integralmente tra L.L. e la Z.I. PLC le spese del presente giudizio di legittimità;
- (-) condanna L.L. e la Z.I. PLC, in solido, alla rifusione in favore di G. Italia s.p.a. delle spese del presente giudizio di legittimità, che si liquidano nella somma di euro 5.200, di cui 200 per spese vive, oltre I.V.A., cassa forense e spese forfettarie ex art. 2, comma 2, d.m. 10.3.2014 n. 55;
- (-) dà atto che sussistono i presupposti previsti dall'art. 13, comma 1 quater, d.p.r. 30.5.2002

n. 115, per il versamento da parte di L.L. e della Z.I. PLC di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello rispettivamente dovuto per l'impugnazione.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Terza Sezione